



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 71 – 18 MAGGIO 2023

Udienza del 10 maggio 2023

52.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Angelo ERBUTO** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO ALBA
- S.S. ASD PALLAVOLO ALBA in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 79.22.23 si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

Angelo Erbuto, nella qualità di Presidente della ASD Pallavolo Alba, per avere la ASD Pallavolo Alba tesserato relativamente alla stagione sportiva 2022/2023 l'atleta A. A. in assenza di un valido certificato medico di idoneità sportiva, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 21 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice Etico FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV; si contesta la recidiva *ex* art. 108 Regol. Giurisd. FIPAV (si veda il comunicato ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2022 del Tribunale Federale FIPAV);

ASD Pallavolo Alba, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per avere la ASD Pallavolo Alba tesserato relativamente alla stagione sportiva 2022/2023 l'atleta A. A. in assenza di un valido certificato medico di idoneità sportiva, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 9 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 2 RAT FIPAV, art. 21 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice Etico FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2, Codice di Comportamento Sportivo CONI, e con l'aggravante di cui all'art. 102, lettera j), Regol. Giurisd. FIPAV; si contesta la recidiva *ex* art.



108 Regol. Giurisd. FIPAV (si veda il comunicato ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2022 del Tribunale Federale FIPAV).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di atto di deferimento della Procura Federale il Tribunale deliberava in data 29.03.2023 di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità videoconferenza, convocando gli incolpati per l'udienza del 10.05.2023.

Sono presenti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Gentile e l'Avv. Valeria Saccuto per gli incolpati Angelo Erbuto e società ASD Pallavolo Alba.

Il Sostituto Procuratore Federale illustra l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati e per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre al Presidente Angelo Erbuto e la multa di € 300,00 alla società ASD Pallavolo Alba.

L'Avv. Valeria Saccuto si riporta alle argomentazioni ed ai documenti di cui alla memoria difensiva del 03.05.2023 sostenendo che si è trattato di un errore involontario, causato da una disattenzione del personale di segreteria, del tutto privo di dolo alla quale la stessa società aveva inteso porre rimedio non appena venutane a conoscenza come da email del 20.02.2023 prodotta e pertanto stante l'insussistenza dell'elemento soggettivo in relazione all'erroneo tesseramento dell'atleta A. A., conclude in tesi per l'archiviazione del procedimento ed in subordine per l'applicazione della sanzione disciplinare nella misura minima .

All'esito della camera di consiglio il Tribunale dà lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Con provvedimento del 23.02.2023 (Prot. 000241/2023) l'Ufficio Tesseramento FIPAV disponeva la revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta A. A. dalla società ASD Pallavolo Alba perché effettuato in mancanza del certificato medico valido per l'idoneità sportiva agonistica per l'esercizio della pallavolo per la stagione sportiva 2022/2023, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale acquisiva i documenti trasmessi con l'esposto dei quali assumevano particolare rilevanza:

- la richiesta scritta a mezzo pec del 16.02.2023 della madre esercente la potestà genitoriale sull'atleta minorenni A. A. per la revoca del tesseramento con il sodalizio ASD Pallavolo Alba non essendo la società in possesso del valido certificato dell'atleta A. A. che peraltro nel corso



della stagione sportiva 2022/2023 non aveva mai giocato con la predetta società;

- la richiesta a mezzo email del 20.02.2023 dell'Ufficio Tesseramento Atleti Fipav al sodalizio ASD Pallavolo Alba di produzione del certificato medico sportivo dell'atleta A. A. per la stagione sportiva 2022/2023 e relativa risposta a mezzo email in pari data della società ASD Pallavolo Alba di aver tesserato l'atleta ma di non avere il certificato medico in quanto non consegnato;

- e mail del 09.02.2023 della società ASD Pallavolo Alba indirizzata all'Ufficio Tesseramento FIPAV con la comunicazione di aver effettuato erroneamente il tesseramento dell'atleta A. A.;

- scheda anagrafica Fipav tesseramento On Line atleta A. A..

Pertanto, ritenuti sufficienti gli elementi di colpevolezza a carico di Angelo Erbuto e della società ASD Pallavolo Alba, provvedeva a trasmettere agli incolpati in data 07.03.2023 Comunicazioni di Conclusione delle indagini. Gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria.

La Procura Federale, ritenuti i fatti pacifici e documentalmente provati, provvedeva al deferimento dinanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

A seguito dell'avviso di convocazione del 29.03.2023 del Tribunale per l'odierna udienza, i deferiti trasmettevano il 03.05.2023 memoria difensiva con documenti, tramite il difensore nominato Avv. Valeria Saccuto.

I fatti contestati ad Angelo Erbuto ed alla società ASD Pallavolo Alba sono documentalmente provati a conferma della violazione delle norme federali sul tesseramento e della conseguente applicazione di idonea sanzione.

Risulta, infatti, che la società ASD Pallavolo Alba, tramite il Presidente e legale rappresentante p.t. Angelo Erbuto, abbia provveduto ad effettuare il tesseramento per la stagione sportiva 2022/2023 dell'atleta A. A. senza la prescritta certificazione medica.

La mancata acquisizione del certificato medico da parte del sodalizio incolpato prima del tesseramento comporta sempre la violazione delle norme contestate in quanto il tesseramento dell'atleta non può esimere la società ed il suo Presidente p.t. dagli obblighi di preliminare verifica, controllo ed acquisizione di idonea documentazione medica al momento del tesseramento. Sulla base della normativa federale, vi è il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza dell'idonea certificazione medica.

A mente dell'art.21, comma 2, del RAT Fipav: *il legale rappresentante dell'associato è*



responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi atleti)''.

Il Presidente legale rappresentante dell'associato conseguentemente è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli Organi Federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi atleti).

PQM

Il Tribunale Federale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale, delibera di infliggere agli incolpati le seguenti sanzioni:

- a carico di Angelo Erbutto la sospensione da ogni attività federale per mesi tre
- a carico della società ASD Pallavolo Alba la multa di euro 300,00.

Roma, 17 Maggio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 maggio 2023